



N° 4 / 2024

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



IMU: per i coniugi, agevolazioni sugli immobili contigui

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 894 del 22 marzo scorso, ribadendo il concetto per il quale è esente dall'IMU l'abitazione principale da individuarsi nell'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, ha stabilito che se anche due immobili, ciascuno di proprietà di uno dei due coniugi, sono adiacenti e non distanti l'uno dall'altro non viene meno il diritto all'esenzione.

Questo in continuità con il principio affermato dalla recente giurisprudenza costituzionale volta ad eliminare disparità di trattamento ingiustificate correlate a distinzioni tra situazioni familiari/catastali di svariato genere.

Il caso ha ad oggetto due coniugi proprietari di due immobili catastalmente separati, insistenti sulla medesima via e contigui, e nei quali entrambi avevano stabilito la loro residenza anagrafica e la dimora abituale. Ribaltando la sentenza di primo grado, i Giudici hanno considerato quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, ovvero che *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*.

Questo perché, secondo la corte, la disciplina è stata riscritta con la volontà di eliminare disparità di trattamento ingiustificate che si realizzerebbero distinguendo tra situazioni familiari/catastali del più svariato genere, dalle persone coniugate a quelle unite da vincoli più o meno stabili di convivenza, o distinzioni tra fabbricati siti in comuni diversi anche se confinanti oppure insistenti nel medesimo comune ma su vie differenti.

Quindi, per la Corte, gli unici requisiti essenziali per discutere dell'agevolazioni in oggetto sono, così come richiesto dalla Corte Costituzionale, la residenza e il domicilio effettivo di ciascuno dei due coniugi, separatamente per ciascuno dei diversi immobili posseduti.

[Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Lombardia, sentenza n.894 del 22/3/2024](#)



IMU: avviso di accertamento e obbligo motivazionale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5509/2024, ha stabilito ai fini ICI/IMU che il contenuto motivazionale di un atto di accertamento è soddisfatto nel momento in cui, oltre ai dati del soggetto destinatario, i dati oggettivi degli immobili per i quali viene richiesta l'imposta, contiene le informazioni necessarie al contribuente per comprendere in pieno le modalità di calcolo per la pretesa tributaria.

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2014 avente ad oggetto diversi immobili. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso originario limitatamente al riconoscimento del beneficio di imposta per abitazione principale.

Da qui il ricorso per Cassazione adducendo come unico motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, legge n. 212 del 2000, e 3 legge n. 241 del 1990 poiché, secondo la ricorrente, i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l'avviso in rettifica, nonostante fosse totalmente privo dell'indicazione del classamento, della rendita catastale, e dei coefficienti utilizzati dal Comune per determinare l'Imu asseritamente dovuta. Inoltre, la classe della gran parte degli immobili oggetto di accertamento era stata indicata in maniera errata.

Nel corso del giudizio, essendo sopravvenuto il decesso del contribuente, si sono costituiti i figli, i quali, in via preliminare, hanno chiesto di disporre la disapplicazione delle sanzioni per intrasmissibilità agli eredi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del Dlgs 472/1997.

Pe la Suprema Corte, il ricorso non può essere accolto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'obbligo motivazionale dell'accertamento è da ritenersi soddisfatto ogni qualvolta il contribuente ha la possibilità di conoscere attraverso l'atto la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali così da poter eventualmente contestare l'an ed il quantum dell'imposta. Oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, proseguono i giudici, devono essere chiaramente indicati i fatti astrattamente giustificativi dell'Imposta *“che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017), situazione, certamente, verificatasi nella fattispecie in esame secondo quanto è dato anche desumere dal tenore delle difese dei contribuenti”*.

In merito alla richiesta degli eredi riguardo agli importi dell'atto relativi a sanzioni amministrative, la Corte, accogliendo la richiesta di decurtazione delle stesse, ricorda che trattandosi di sanzione amministrativa non trasmissibile agli eredi, la morte del soggetto autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7, legge 689/1981 non si trasmette agli eredi.

[Corte di Cassazione, sentenza n.5509/2024](#)



IMU immobili ecclesiastici: l'esenzione solo se compresenti entrambi i requisiti

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Udine, con la sentenza n. 67 del 13 marzo scorso ha stabilito che, ai fini dell'ottenimento dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici deve essere rispettato il duplice requisito soggettivo e oggettivo.

La vicenda prende i natali dal diniego al rimborso IMU da parte di un comune friulano in seguito alla richiesta di un'associazione per gli anni di imposta dal 2017 al 2020. L'associazione, nonché ente morale, aveva presentato la richiesta a mezzo pec in relazione agli immobili di proprietà

per i quali, secondo la ricorrente, aveva erroneamente versato l'Imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'articolo 1, comma 164 della legge n.296/2006. Gli immobili, prosegue la ricorrente, sono impiegati per scopi istituzionali e, pertanto, sono da considerarsi esenti stante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n.222/85.

Il Comune, nel provvedimento di diniego, evidenziava l'obbligo dichiarativo il cui mancato assolvimento, secondo l'Ente, è causa del mancato riconoscimento dell'esenzione. Per la ricorrente, l'assenza della specifica indicazione nella dichiarazione IMU degli enti non commerciali della richiesta di esenzione, è una mera "dichiarazione di scienza" che può sempre essere emendabile con la produzione della "dichiarazione integrativa". Il Comune, inoltre, nelle motivazioni del diniego, evidenzia la mancanza dei requisiti di legge.

L'Associazione è stata a tutti gli effetti riconosciuta come Associazione ecclesiale privata universale dal Pontificio Consiglio per i Laici e, pertanto, rientra, a tutti gli effetti tra le attività di "religione e culto" previste nell' articolo 16, lettera a), legge n. 222/1985.

Per i giudici, il riconoscimento dell'esenzione dal versamento dell'IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla presenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l'immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all'attività effettivamente svolta nello stesso, così come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione. Nel caso in esame non vi è alcun dubbio sul requisito soggettivo; per quanto riguarda quello oggettivo, ovvero, in altre parole, che l'attività rientrante in quelle agevolate venga effettivamente svolta all'interno dei locali o, eventualmente, che gli immobili affidati in comodato gratuito siano stati effettivamente destinati ad attività di tipo culturale e formativo del clero e, più genericamente, alla catechesi ed alla educazione cristiana, la ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione. L'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato stabilisce che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma ai casi e alle condizioni estranei a quelli dalle stesse espressamente considerati.

Analizzando il caso di specie, chi conduce gli immobili sono persone fisiche private che condividono gli scopi sociali dell'Ente con le "*attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*".

In conclusione, per i giudici friulani, la mancanza della prova della conduzione diretta dei fabbricati per le attività che rientrano in quelle agevolative fa venir meno la possibilità dell'Associazione di ottenere l'esenzione e risulta quindi infondata la richiesta di rimborso per l'IMU versata.

[Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Udine, sentenza n.67 del 13 marzo 2024](#)



IMU accertamento e sanzioni, il cumulo giuridico anche sull'omesso versamento

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7710/2024, ha confermato che l'applicazione del cumulo giuridico nel caso di omesso versamento ripetuto in più annualità. In particolare, i Giudici hanno affermato che *"in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di prevista dall'articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo"*.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una ditta in merito a due avvisi di accertamento IMU lamentando l'errata applicazione della rendita catastale e contestava l'applicazione delle sanzioni, invocando il ricorso al criterio del cumulo giuridico.

Nel merito, secondo la ricorrente, era stata applicata una rendita passata in giudicato nel 2016 (maggiore rispetto a quella utilizzata dalla ricorrente) in luogo di quella che risultava da una visura catastale del 2017.

I giudici di prime cure respingevano il ricorso asserendo che la rendita di cui alla decisione passata in giudicato poteva e doveva essere applicata anche agli anni in contestazione, dal momento che era riferita ad una prima denuncia DOCFA presentata dalla ricorrente sin dal 23 luglio 2009. Anche i giudici di appello confermavano la decisione di primo grado evidenziando come, a norma dell'art. 74 della legge 342/2000, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo l'1 gennaio 2000, a seguito di denuncia di variazione dell'immobile

presentata dal contribuente, era utilizzabile anche con riferimento ai periodi d'imposta anteriori a quello in cui aveva avuto luogo la notifica del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni poi, per i Giudici, le stesse erano state correttamente applicate dato che la ricorrente avrebbe potuto ravvedere la propria posizione debitoria oppure proporre una conciliazione giudiziale. Sull'applicazione del cumulo giuridico, la Ctr affermava la non applicazione in presenza di omessi o minori versamenti dell'imposta.

La ricorrente, quindi, ricorreva per cassazione.

Per i Giudici della Cassazione, l'utilizzo del cumulo giuridico può essere applicato considerando quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del Dlgs 472/1997 il quale sancisce l'istituto della continuazione estensibile, secondo la Corte, anche nei casi di omesso versamento.

Nelle precedenti pronunce della Suprema Corte, il cumulo giuridico non aveva trovato accoglimento ma le pronunce in questione si riferivano all'applicazione dell'istituto della progressione di cui all'art. 12, comma 2 del sopra citato decreto e che trova applicazione quando il contribuente commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. La competenza, secondo la Corte, di rideterminare la sanzione unica, nel caso di più accertamenti riferiti ad annualità differenti, spetta al giudice, applicando la sanzione più grave maggiorata dalla metà al triplo.

Nella sentenza si legge infatti che, il citato art. 12, comma 5, ha stabilito che *"... quando siano pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento ad una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il giudice a cui è devoluta la cognizione dell'ultimo degli atti di irrogazione per una delle violazioni coinvolte può procedere, a seguito di ricognizione di tutte le sentenze intervenute nei singoli processi non riuniti, ad una ricostruzione unitaria, ove ne sussistano i presupposti, dell'intera serie di violazioni, secondo le regole fissate dall'art. 12, rideterminando quindi la sanzione unica applicabile"*.

[Corte di Cassazione, ordinanza n.7710/2024](#)

Imposta di soggiorno: se il cliente non paga il riversamento spetta al gestore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6187/2024, ha stabilito che, in tema di Imposta di soggiorno, i gestori delle strutture sono obbligati al riversamento al Comune anche nel caso in cui chi ha alloggiato presso la struttura non abbia versato quanto dovuto.

Il caso nasce dall'impugnazione da parte di una società di avvisi di accertamento per le annualità dal 2015 al 2017 aventi ad oggetto l'imposta di soggiorno. La ricorrente asseriva di non poter essere considerata soggetto passivo del rapporto tributario e per questo motivo non poteva essere sanzionata. Contestava, altresì, di essere sostituto di imposta ex art. 64 DPR 29/9/1973 n. 600. Nei primi due gradi di giudizio il ricorso veniva respinto, la società, quindi, ricorreva per Cassazione sostenendo che i giudici avrebbero erroneamente considerato la società quale soggetto passivo dell'imposta in luogo del cliente della struttura.

Secondo la ricorrente, l'albergatore non può essere assimilato al soggetto passivo di imposta di soggiorno né è parte del rapporto tributario, ragion per cui non può essere assoggettato a sanzione tributaria, anche se tenuto al versamento al Comune dell'incasso dell'imposta, in quanto non assume il ruolo di sostituto di imposta ai sensi dell'art. 64 DPR 29/9/1973 n.600, ruolo che invece gli attribuisce la legge prov. 9/2012. Inoltre, lamenta la ricorrente, i giudici di secondo grado hanno erroneamente affermato che non compete a loro l'entrare nel merito dell'entità della sanzione applicata dall'ente impositore, poiché ciò rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione.

Infine, la ricorrente solleva una problematica inerente alla legittimità costituzionale nella parte in cui la legge provinciale n. 9/2012 attribuisce la qualità di sostituto di imposta al gestore della struttura ricettizia, in quanto in disarmonia coi principi del sistema tributario dello stato, mancando il rapporto di debito tra sostituto e sostituito.

La Corte evidenzia che, a decorrere dall'entrata in vigore del DL 19 maggio 2020 n.34, il gestore della struttura turistica è responsabile per la riscossione, ed il successivo riversamento,

dell'imposta di soggiorno che viene addebitata ai visitatori per ciascuna notte di alloggio. Prima dell'entrata in vigore del DL 34, tale responsabilità non era stata definita con chiarezza tanto da scatenare dubbi interpretativi e controversie in merito alla responsabilità del gestore per il mancato pagamento dell'onere da parte del visitatore.

L'articolo 180 poi, ha introdotto la riforma per la quale i gestori delle strutture ricettive vengono considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa nei confronti del cliente. Ciò ne consegue che i gestori sono obbligati a versare il tributo anche qualora il cliente che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. E per tale motivo, il Comune può pretendere il pagamento dell'imposta, maggiorando l'importo con il 30% di sanzione.

[Corte di Cassazione, sentenza n.6187/2024](#)

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Spettano le agevolazioni IMU nell'ipotesi delle conduzioni associate dei terreni

Dopo i temi dei fabbricati collabenti e dei fabbricati rurali strumentali (analizzati in precedenti numeri della presente pubblicazione), il terzo tema che è stato considerato dal MEF con la risoluzione 4/DF pubblicata il 16 novembre scorso è quello legato alla conduzione associata di terreni da parte di più coltivatori.

Negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più forme di conduzione dei terreni da parte degli imprenditori agricoli per rispondere alla crescente richiesta qualitativa e quantitativa di prodotti agricoli; le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono:

- il contratto di rete agricolo (articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009 e articolo 1-bis, comma 3, D.L. 91/2014). Nei contratti di rete formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete;
- il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (articolo 56, L. 203/1982).

In entrambe le suddette fattispecie l'imprenditore agricolo, tanto coltivatore diretto quanto imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all'anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, collaborando fattivamente ed operativamente con un altro imprenditore agricolo. In relazione a tali ipotesi, si poneva il dubbio se effettivamente sia possibile considerare per più soggetti una coltivazione del fondo, posto che vi è un'alternanza tra più soggetti circa una effettiva coltivazione del terreno; la questione più delicata, in particolare, riguarda il fatto che il possessore del bene (teoricamente soggetto passivo) non coltiva costantemente il proprio terreno, in quanto in forza della stipula di uno di questi contratti, l'effettiva coltivazione viene in parte demandata ad un altro soggetto, che opera

autonomamente. La criticità risiede nel fatto che per poter usufruire dell'esonero dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, rilevano un requisito soggettivo del possessore del terreno stesso (iscrizione nella previdenza agricola per le persone fisiche o qualifica di società agricola) e un requisito oggettivo, vale a dire la materiale conduzione del fondo.

Nella risoluzione n. 4/DF/2023 si afferma che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano, proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi, forme di conduzione associata dei terreni agricoli che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso.

Per cui, secondo il Ministero, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l'applicazione del regime di favore di cui al comma 758, L. 160/2019.

Quest'ultima disposizione stabilisce le esenzioni IMU in relazione ai terreni privi di suscettibilità edificatoria, in particolare la lettera a) esenta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004; tale esenzione opera per ogni tipologia di terreno, indipendentemente dalla sua ubicazione (quindi se il terreno è coltivato da un CD o uno IAP, esso risulta esente tanto che sia collocato all'interno del territorio di un comune pianeggiante ovvero in un comune montano).

Malgrado la risoluzione sul punto non si esprima, pare che analoga interpretazione debba trovare applicazione anche con riferimento alla finzione di non edificabilità delle aree a favore dei terreni potenzialmente edificabili sulla base degli strumenti urbanistici, che siano posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti ovvero di imprenditori agricoli professionali.

Ai fini Imu, nella disciplina applicabile del 2020 (ma analoga disciplina è presente nel nostro ordinamento sin dal 1993 per la determinazione dell'Ici), tale agevolazione è contenuta nella lettera d), comma 741, articolo 1, L. 160/2019: *“Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del*

2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali".

Quindi, il possessore di un suolo potenzialmente edificabile, se coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, può esentare detto terreno sia che lo coltivi direttamente ed autonomamente, sia che la conduzione avvenga tramite uno dei contratti citati (contratto di rete agricolo ovvero compartecipazione agraria).

Conduzione tramite società

Pare utile ricordare il caso di conduzione del terreno tramite società: si pensi al caso in cui due fratelli, coltivatori diretti, coltivano il terreno di loro proprietà attraverso una società di cui sono soci. Sul punto consta l'interpretazione pro contribuente recata dalla circolare 3/DF del 2012: il diritto a fruire della presente agevolazione non viene meno nel caso in cui i terreni risultino essere posseduti da coltivatori diretti che però svolgono l'attività su questi terreni attraverso una società di cui essi stessi sono soci e alla quale hanno concesso in affitto o in comodato detti terreni. Infatti, ai sensi dell'articolo 9, D.Lgs. 228/2001, ai soci delle società agricole sono riconosciute le agevolazioni tributarie previste per le persone fisiche: *"Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano a essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche..."*.

Su questo punto va registrato l'intervento del legislatore in conversione al "decreto agosto": attraverso il comma 2, articolo 78-bis, D.L. 104/2020 viene precisato che si applica anche ai tributi locali la disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 1, L. 228/2001 secondo cui le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche di CD o IAP si applicano anche ai soci di società di persone esercenti attività agricole. Quindi, nei fatti, viene data forza di legge (peraltro con effetto retroattivo) all'interpretazione già fornita nella richiamata circolare n. 3/DF/2012.

Si badi bene, il beneficio non può spettare a favore dei terreni coltivati dalla società agricola quando il possessore, benché sia iscritto alla previdenza agricola, non sia anche socio della società che materialmente coltiva detti terreni.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*



Il contraddittorio preventivo slitta al 30 aprile

L'articolo 7 del DL 39/2024 ha disposto che l'applicazione dell'istituto del contraddittorio preventivo per i tributi locali è rinviata al 30 aprile.

Il Dlgs 2019/2023 ha introdotto l'obbligo di contraddittorio preventivo e il nuovo articolo 6-bis della legge 2012/2000 ha stabilito che a far data dal 18 gennaio scorso, anche gli enti locali, prima di emettere un atto tributario autonomamente impugnabile, devono comunicare al contribuente il suo schema, per avviare un contraddittorio effettivo ed informato. In 60 giorni viene stabilito il tempo utile entro il quale il contribuente deve e può presentare idonea documentazione e accedere agli atti.

Questa procedura riguarda solamente gli atti autonomamente impugnabili, con l'esclusione degli atti di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione. Le incertezze applicative fino ad ora riscontrate in sede operativa da parte degli enti vengono rimandate a dopo il 30 aprile dall'art. 7 del DL 39/2024.

Lo stesso, infatti, esclude espressamente l'applicazione del contraddittorio preventivo per tutti gli atti emessi entro il 30 aprile 2024 rimanendo in vigore, per tali atti, la normativa previgente.

A partire dal mese di maggio però, in assenza di un decreto che chiarisca definitivamente i dubbi applicativi, gli enti si troveranno ad affrontare l'attività accertativa con le medesime incertezze.

[Articolo 7 DL 39/2024](#)

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.